

gnostica, secondo, a prospettare alla ricerca una impossibilità infondata.

L'omissione consiste nel non dire che le lesioni da precipitazione sono caratterizzate dal fatto che di per sé esse dicono di solito assai poco, se non nulla, sull'evento — suicidio, omicidio, disgrazia — che le ha provocate. Si tratta di una osservazione medico-legale talmente importante che si ritrova in ogni trattato, e sarà quindi necessario citarne qualcuno per esteso. Ponsold, *Lehrbuch der gerichtlichen Medizin*, 1957, pag. 338, così si esprime: « Vi è quindi da accertare se la caduta dall'alto sia stata accompagnata da svenimento (assenza di coscienza). La caduta dall'alto è di solito una disgrazia o un suicidio. Questo però non si può desumere dal reperto autoptico considerato da solo ». Hauser, *Gerichtliche Medizin*, 1957, pag. 74. « Una morte per caduta dall'alto non si può in generale riconoscere attraverso l'autopsia (tracce di lotta!) e quindi nei casi dubbi un sopralluogo è sempre necessario per poter trarre eventuali deduzioni » e più avanti, pag. 75: « ...speciali problemi medico-legali possono sorgere se la caduta è avvenuta soltanto in un secondo tempo ed è presente uno stato di morte per ragioni interne naturali, o se, essendo presente una sofferenza organica, la caduta è avvenuta per dolore, debolezza o svenimento. Per una sicura valutazione della caduta dall'alto il reperto autoptico da solo perciò non può bastare. Una ispezione in loco e la conoscenza di tutte le altre circostanze sono necessarie per una valutazione definitiva ». Formaggio, *Medicina legale*, 1956, pag. 48: « ... in molti casi che sembrerebbero dovuti a suicidio assai spesso vengono formulate molte riserve con più o meno fondate ragioni. Il perito medico-legale dovrà in ogni caso essere estremamente prudente nel convalidare, in mancanza di elementi di giudizio significativi, l'ipotesi del suicidio ». Anche questo autore segnala la necessità di una « accurata ispezione della località » ove è avvenuta la precipitazione per stabilire se si tratta di suicidio, disgrazia od omicidio. Carrara e coll., *Manuale di medicina legale*, 1937, vol. I, pag. 441, concludono nel modo seguente la loro trattazione: « Dati sicuri od anche di sola proba-

bilità per la diagnosi differenziale tra suicidio, omicidio o disgrazia accidentale, non si ricavano, salvo circostanze eccezionali, dal solo esame del corpo del precipitato. Il complesso delle condizioni nelle quali il fatto è avvenuto e delle circostanze estramediche potrà portare qualche chiarimento sul momento della precipitazione ».

La risposta completa dei periti sarebbe quindi dovuta essere: le lesioni riscontrate sono compatibili anche con una diversa modalità di precipitazione (omicidio - disgrazia), proprio sulla base di conoscenze tecniche sicure; oppure: il quesito propostoci non ammette una risposta non tendenziosa, da un punto di vista logico e tecnico; si rende perciò necessario un supplemento di indagine da parte del giudice, volto a chiarire le circostanze estramediche dell'evento (esperimento giudiziale, ecc.). Ma i periti fanno il loro mestiere, a volte triste mestiere, e a domanda rispondono, come vuole la legge.

Per sostenere la loro risposta, essi sono per di più costretti a prospettare, come si è detto, una impossibilità infondata. Vale a dire, mentre discutono per alcune pagine sul modo in cui il corpo ha urtato contro il suolo, essi asseriscono che « è da ritenersi impossibile una ricostruzione assolutamente esatta della cinematica dell'evento ». La finezza del linguaggio e la cautela della formula non bastano a coprire la rinuncia all'indagine: se una ricostruzione assolutamente esatta è impossibile, non per questo è impossibile una ricostruzione sufficientemente esatta. Agli atti esistono descrizioni diverse che consentono perlomeno l'inizio di un processo di ricostruzione della « cinematica », e che esigono quindi d'essere confrontate: Pinelli si è tuffato dalla finestra (lo dicono tutti i funzionari di polizia), è stato afferrato per un piede (Panessa), è caduto battendo sui cornicioni (il triplice tonfo udito da Palumbo). Per i periti Pinelli « avrebbe battuto contro i rami di un albero ». Avrebbe. Un albero. Sembra di sognare.

Questa vaghezza lascia aperta, e problematica, l'interpretazione di alcuni reperti fondamentali. Le « lesioni scheletriche e viscerali produttive della morte » sono « localizzate a livello toracico e

addominale ». La massima energia di urto si è esercitata dunque a livello toracico e addominale. L'interpretazione di questo dato è della massima importanza, ed esso solo avrebbe richiesto l'ispezione e l'esperimento giudiziale, perché l'impatto con il tronco, anziché con il capo o con gli arti, e le conseguenti fratture alle vertebre, alle coste, al bacino, anziché al capo e agli arti, sono *più frequenti nel caso della precipitazione di un corpo esanime* che negli altri casi di precipitazione, come si rileva dalla letteratura medico-legale. A ciò si aggiunga che mancano per contro nel cadavere quelle lesioni indirette, dovute al gioco delle azioni muscolari, che sono un reperto frequente negli arti di persone precipitate in stato di coscienza vigile. Nella perizia si legge inoltre la descrizione di un'area grossolanamente ovalare, sulla superficie posteriore del torace, alla base del collo, « di cm 6 x 3, nella quale l'epidermide appare lievemente ispessita con maggior evidenza del disegno reticolare, di colore più chiaro rispetto alla cute circostante che appare violacea per ipostasi: al taglio, non infiltrazioni emorragiche dell'epidermide e del derma ». Di questo reperto cutaneo non si dà alcuna spiegazione particolare; dovremmo quindi ritenere che vada anch'esso riferito ad « un'azione lesiva di tipo contusivo », come le escoriazioni e ferite lacere ritrovate in altre parti del corpo? Se così è, si tratta di una lesione che, a differenza di tutte le altre, è caratterizzata da ischemia anziché da infiltrazione emorragica dei tessuti: essa ripropone perciò il problema della modalità contusiva che l'ha indotta. Se così non è, allora essa è l'indizio della curiosa tendenza dei periti a limitare il loro pensiero, oltre che la loro azione, alla pura constatazione anatomica

La risposta che i periti danno alla domanda del procuratore è dunque esatta; ma nascendo dalla esclusione di altre risposte equivalenti, e non menzionando la necessità di altre indagini, essa è tendenziosa. Vediamo ora l'uso che il procuratore ne fa. A pagina 10 della sua relazione troviamo scritto: « La versione della volontarietà del gesto del Pinelli, sostenuta